

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 47

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 22 novembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **149.** Ordinanza della Corte di cassazione del 4 agosto 2023
Tributi – Diritti aeroportuali di imbarco – Addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 – Esclusione, con norma interpretativa, della natura tributaria dell’obbligazione.
- Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 39-*bis*, comma 1. Pag. 1
- N. **150.** Ordinanza del Tribunale di Verona del 23 settembre 2023
Processo civile – Contraddittorio - Verifiche preliminari – Previsione che, scaduto il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 167, commi secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 cod. proc. civ. - Previsione che lo stesso indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato – Prevista fissazione, da parte del giudice, qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’art. 171-*ter* cod. proc. civ.
- Codice di procedura civile, art. 171-*bis*. Pag. 6
- N. **151.** Ordinanza del Tribunale di Palermo del 27 ottobre 2023
Processo penale – Citazione del responsabile civile – Mancata previsione, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017 a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
- Codice di procedura penale, art. 83. Pag. 12





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 149

*Ordinanza del 4 agosto 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile
promosso da Aeroporto di Genova Spa contro Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria*

Tributi – Diritti aeroportuali di imbarco – Addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 – Esclusione, con norma interpretativa, della natura tributaria dell’obbligazione.
– Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 39-bis, comma 1.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli illustrissimi signori magistrati:

Magda Cristiano, presidente;
Rosario Caiazzo, consigliere;
Angelina Maria Perrino, consigliere;
Alberto Pazzi, consigliere;
Paola Vella, consigliere-relatore.

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 21281/2016 R.G. proposto da:

Aeroporto di Genova S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 88, presso lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo (NGRCLL69M22H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cassinelli Roberto Nicola (CSSRRT56T10D969J);

ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale contro Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell’avvocato Roma Michele (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende;


controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del tribunale di Roma n. 483/2016 depositato il 28 luglio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2023 dal consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. - Nel 2012 Aeroporto di Genova S.p.a. insinuò al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria il credito complessivo di euro 3.150.581,09 in via privilegiata, e di euro 714.242,53 in prededuzione.

1.1. - Il giudice delegato ammise il credito di euro 3.278.237,70 in via chirografaria, escludendo, tra l’altro, sia il privilegio speciale *ex art. 1023 cod. nav.* sulla somma di euro 484.531,11 per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva» - in quanto i beni sui quali far valere il privilegio invocato erano stati indicati in modo generico, e comunque dalla documentazione allegata non era possibile verificare, con riferimento ad ogni singolo aeromobile della debitrice, l’esatto ammontare del credito eventualmente garantito da privilegio - sia il privilegio generale *ex art. 2752 del codice civile* sul credito di euro 279.580,00 per addizionale comunale sui diritti di imbarco ai sensi dell’art. 2, comma 11, legge n. 350 del 2003, riscossa dall’istante per conto dell’erario, ritenendolo applicabile solamente nei confronti dell’erario.



2. - Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione allo stato passivo proposta da Aeroporto di Genova S.p.a., riconoscendo il privilegio generale *ex art. 2752* del codice civile sul credito di euro 279.580,00 per addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili.

2.1. - Per quanto rileva in questa sede, il tribunale: *i)* ha confermato il diniego del privilegio *ex art. 1023*, n. 1 e/o n. 6 cod. nav., per mancanza di prova del collegamento tra le somme richieste e i singoli aeromobili che hanno formato oggetto dei servizi resi; *ii)* ha ritenuto che tra i tributi che beneficiano del privilegio *ex art. 2752*, ultimo comma, del codice civile, rientra anche l'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili prevista dall'art. 2, comma 11, legge n. 350 del 2003 (che fino al 2008 veniva riscossa dal gestore del servizio aeroportuale e versata su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Inps), poiché la norma codicistica attribuisce il «privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale», e il giudice di legittimità ha ritenuto che l'espressione «legge per la finanza locale» non rinvii ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 241 del 2011, di interpretazione autentica del suddetto comma (Cassazione n. 12275 del 2016).

3. - La decisione è stata impugnata da Aeroporto di Genova S.p.a. con ricorso per cassazione in un motivo, cui Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. - La ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 93 n. 4, 96 e 97 legge fall., nonché dell'art. 1023 cod. nav. e dell'art. 116 del codice di procedura civile, con riguardo al diniego del privilegio speciale sul credito di euro 484.531,11 per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva», osservando che l'ammissione al passivo del credito al chirografo comporterebbe un giudicato endofallimentare sull'effettivo svolgimento delle prestazioni secondo la documentazione prodotta, la cui efficacia probatoria non potrebbe essere scissa e negata ai soli fini della collocazione privilegiata.

In ogni caso, ribadisce che nell'istanza di ammissione al passivo erano state specificamente indicate le sigle di immatricolazione identificative di tutti gli aeromobili in relazione ai quali erano sorti i crediti privilegiati, di aver specificato in apposito prospetto l'esatto ammontare del credito garantito da privilegio in relazione ad ogni volo operato dal vettore (v. pag. 12 ricorso in opposizione) e di aver prodotto un'ulteriore prospetto degli importi, ordinato «per causale e quindi per volo» (mentre il primo era ordinato «per volo e quindi per causale»).

5. - La ricorrente incidentale denuncia a sua volta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'art. 39-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 e dell'art. 2752, ultimo comma, codice civile, sul rilievo che il credito da addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri *ex art. 2*, comma 11, legge n. 350/2003 non avrebbe natura tributaria, come espressamente significato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 39-*bis*, decreto-legge n. 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007, in base alla quale le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco *ex art. 2*, comma 11, legge n. 350 del 2003 «si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».

Osserva che invece l'art. 13, comma 13, decreto-legge n. 201/2011, cui il tribunale ha attribuito natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2752 del codice civile, in realtà ne sarebbe privo, né potrebbe essere altrimenti, alla luce dell'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), in base al quale l'interpretazione autentica è possibile solo in casi eccezionali, con legge ordinaria che deve essere espressamente definita tale.

Deduce quindi che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sarebbe un costo che, in quanto traslato sul passeggero mediante la maggiorazione del prezzo del biglietto aereo, avrebbe natura di semplice corrispettivo per un servizio imprenditoriale, dal momento che il relativo importo viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente all'ENAV, per compensare i costi sostenuti al fine di garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa, solo una parte residua venendo invece effettivamente devoluta a favore dei comuni del sedime aeroportuale, o con esso confinanti.



6. - Il Collegio ritiene che il tema sotteso al ricorso incidentale induca a sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

6.1. - A tal fine occorre muovere dal rilievo che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte costituzionale, pronunciando nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale promosso con ordinanza interlocutoria n. 27074 del 2016 dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 167 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità segnalati dalle Sezioni unite).

6.2. - La norma dichiarata costituzionalmente illegittima stabiliva: «All'art. 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: “della legge 24 dicembre 2003, n. 350,” sono inserite le seguenti: “e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,”».

Due sono le disposizioni implicate da detta norma:

l'art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2006)»;

l'art. 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.

6.3. - Quanto alla prima norma, l'art. 1, comma 1328, della legge n. 296/2006 stabilisce: «Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

6.3.1. - Il legislatore ha quindi previsto due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendi negli aeroporti:


i) il fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuali;

ii) l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri, prevista dall'art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003), pagata dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, mediante integrazione del prezzo del biglietto (Cassazione Sezioni unite 27074/2016, Cassazione 5362/2014).

6.4. - Quanto alla seconda norma, l'art. 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, dettata in tema di «Diritti aeroportuali di imbarco» stabilisce (come interpolato dalla norma poi dichiarata incostituzionale) che «Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, [e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296] si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».

6.4.1. - L'effetto dell'inserimento nell'art. 39-*bis* cit. (anche) dei contributi al fondo antincendi, che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato, è stato quello di escluderne la natura tributaria, dal momento che lo stesso articolo, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che le disposizioni contemplate «si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».

6.5. - Nella pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha innanzitutto richiamato il proprio costante orientamento in base al quale «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una



modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (*ex plurimis*, sentenze n. 89 del 2018, numeri 269 e 236 del 2017).

6.5.1. - Ha quindi affermato, disattendendo la prospettiva della natura sinallagmatica offerta dall'Avvocatura generale dello Stato, che tutte le suddette caratteristiche del tributo ricorrono nel «Fondo antincendi», istituito con l'art. 1, comma 1328, legge n. 296/2006.

6.5.2. - Ha poi osservato che la norma censurata afferma la natura «non tributaria» dei contributi al fondo antincendi, ma tale qualificazione legislativa si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria.

6.5.3. - Ha pertanto concluso che «la norma interpretativa censurata, dunque, lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)»; lesione, questa, che «si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n. 86 del 2017, n. 87 del 2012 e n. 335 del 2008)», giustificando la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

6.6. - La natura interpretativa dell'art. 39-bis del più volte menzionato decreto-legge n. 159/2007, rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 2018 con riguardo ai contributi delle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, è stata più volte affermata da questa Corte con riguardo ai diritti aeroportuali (Cassazione Sezioni unite, 397/2008, 3044/2013, 27074/2016).

6.7. - Viene quindi in rilievo l'eventualità che l'art. 39-bis cit. sia analogamente affetto da illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla dichiarata natura non tributaria delle obbligazioni che sorgono (anche) dalle disposizioni «in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», cui, appunto, la norma già dichiarata incostituzionale aveva accomunato «i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (perciò espunti *ab origine* dallo stesso art. 39-bis).

6.8. - Difatti, gli elementi strutturali dei tributi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella matrice legislativa della prestazione imposta, nella sua doverosità e nel nesso con la spesa pubblica, e come tali ravvisati da Corte costituzionale n. 167 del 2018 nei contributi dovuti dalle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, dovrebbero a maggior ragione ravvisarsi nell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui l'art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, come visto, ha disposto la maggiorazione proprio al fine di alimentare il predetto fondo.


7. - In punto di rilevanza, la questione sollevata è sicuramente e immediatamente rilevante nel presente giudizio.

7.1. - Invero, la persistente vigenza, *in parte qua*, dell'art. 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - confligge con la natura tributaria attribuitagli dal tribunale, in forza dall'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 241 del 2011, di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 2752 del codice civile, nel senso che, laddove la norma codicistica attribuisce il «privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale» (risalente al 1931), l'espressione «legge per la finanza locale» non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali (conf. Cassazione 12275/2016), ed anzi, come precisato da questa Corte, non solo ai tributi di tutti gli enti locali, ma anche degli enti territoriali, come le regioni (Cassazione 24836/2019, 30298/2021).

7.2. - L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma suddetta risolverebbe dunque in senso negativo la censura mossa con il ricorso incidentale, diretto a conseguire l'esclusione del privilegio *ex art.* 2752, ultimo comma, codice civile, con conseguente ammissione del credito di Aeroporto di Genova per addizionale comunale sui diritti di imbarco al passivo della amministrazione straordinaria di Alitalia in via chirografia.

8. - In punto di non manifesta infondatezza, viene in rilievo il tema della incostituzionalità *cd.* derivata o consequenziale.

8.1. - L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede, al primo comma, che «la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime».



Il secondo comma dispone che la Corte costituzionale «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

8.2. - Con riguardo al nesso che deve sussistere tra la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e quella che lo diventi come «conseguenza», si registrano posizioni variegata tanto in dottrina (che si esprime in termini ora di semplice «condizionalità», ora di «presupposto logico necessario» ora di «contenuto identico o analogo») quanto nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la quale oscilla tra i concetti di identità (sentenze 97/1980, 5/1986, 291/2013, 170/2014), presupposizione (sentenza 34/1961), condizione (sentenza 54/1958), essenzialità (sentenza 5/1962), accessorietà (sentenza 155/1963, 108/1969), strumentalità (sentenze 18/1956, 4/1958, 39/1963), interdipendenza (sentenza 100/1967), connessione (sentenze 11/1956, 113/1957, 21/1968, 71/1967, 59/2017), collegamento (sentenze 38/1960, 23/1966) e inapplicabilità (sentenza 93/2017).

8.3. - In dottrina si distingue tra l'ipotesi in cui le norme siano legate da un nesso logico-giuridico (illegittimità «automatica» o «necessaria») e quella in cui il nesso sia analogico-giuridico (illegittimità «conseguenziale», in termini di probabilità, o «derivata», in termini di mera possibilità).

Il primo caso si verifica, ad esempio, a fronte di norme identiche che traggono il proprio titolo di legittimazione da quelle dichiarate illegittime o di norme legate da un rapporto di presupposizione a quelle dichiarate incostituzionali.

Al secondo caso, in cui si ritiene necessaria un'operazione interpretativa connotata da più ampi margini di discrezionalità, sono invece riconducibili, secondo autorevole dottrina costituzionalistica, non solo le ipotesi di analogia «verticale» (ossia tra norme discendenti l'una dall'altra) ma anche quelle, più articolate, di analogia cd. «assiologicamente indirizzata» (che si verifica quando la sopravvivenza della disposizione frustrerebbe la dichiarazione di illegittimità, oppure le disposizioni risulterebbero sbilanciate in mancanza della norma oggetto del giudizio di illegittimità, ovvero l'originaria funzione della disposizione risulterebbe travisata dalla dichiarazione di illegittimità di altra disposizione, o infine la disposizione andrebbe dichiarata illegittima sulla base della medesima *ratio* decidendi che sta a fondamento della pronuncia principale).

8.4. - Secondo condivisibile dottrina, avallata dalla stessa Consulta, le pronunce di illegittimità conseguenziale hanno in ogni caso carattere costitutivo, non già dichiarativo, poiché «le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che *per argumentum* si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse [...] le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità» (Corte costituzionale, sentenza n. 436/1992, punto 2 del Considerato in diritto).

Del resto, l'opposta tesi della natura meramente dichiarativa, nel consentire un sindacato di legittimità diffuso, si scontra con il carattere accentrato ed esclusivo del sindacato di legittimità delle leggi, proprio del nostro sistema di giustizia costituzionale.

Pertanto, ove il giudice delle leggi non abbia esteso con autonoma decisione l'oggetto della sua pronuncia, le norme ritenute costituzionalmente illegittime in via «derivata» non potrebbero in linea di principio considerarsi eliminate se non in forza di una apposita pronuncia, sollecitata da nuova questione.

In altri termini, i dubbi o la certezza che altro giudice intendesse manifestare in ordine alla conformità a Costituzione anche di «altre» disposizioni sarebbero da ricondurre nel quadro della disciplina del processo costituzionale, richiedendo nell'un caso che sia sollevata ulteriore questione di legittimità costituzionale, nell'altro che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

8.5. - Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia prospettabile un'ipotesi di illegittimità costituzionale conseguenziale della norma interpretativa di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in quanto, laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni «derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», risulta affetto dalla stessa irragionevolezza - per lesione della coerenza e della certezza dell'ordinamento giuridico, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione - che la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018 ha ravvisato nella medesima norma interpretativa, con riguardo ai «corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»,



tanto più considerando che sia questi ultimi corrispettivi, sia la maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, disposta dall'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati ad alimentare il fondo antincendi istituito da quest'ultima norma, sulla cui natura la sentenza si diffonde ampiamente.

9. - In conclusione, va sottoposta alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa indicata in dispositivo, nella parte in cui dichiara che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi indicati in motivazione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.

La presidente: CRISTIANO

23C00194

N. 150

Ordinanza del 23 settembre 2023 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Venturi Lucrezia contro Affi Kart Indoor soc. sportiva

Processo civile – Contraddittorio - Verifiche preliminari – Previsione che, scaduto il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 167, commi secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 cod. proc. civ. - Previsione che lo stesso indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato – Prevista fissazione, da parte del giudice, qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter cod. proc. civ.

– Codice di procedura civile, art. 171-bis.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dott. Massimo Vaccari Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nella causa tra Lucrezia Venturi con l'avv. Adami Paola

contro

Affi Kart Indoor Soc. sportiva con l'avv. Tedeschi Riccardo.

1. L'oggetto del contendere

Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2023 Lucrezia Venturi ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Affi Kart Indoor, Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 41.329,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, oltre



alle spese sostenute per euro 590,37, a titolo di risarcimento dei danni patiti il 2 febbraio 2020, allorquando, dopo aver noleggiato un go-kart presso il kartodromo gestito dalla convenuta, era andata a sbattere contro le barriere interne di delimitazione del tracciato riportando le lesioni meglio descritte in atto di citazione.

L'attrice, sulla scorta della narrativa in punto di fatto di cui all'atto di citazione, ha individuato il fondamento della responsabilità della convenuta negli artt. 2050 e 2051 codice civile, e in subordine nell'art. 1218 codice civile.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 7 settembre 2023, ha contestato sia l'an che il *quantum* della pretesa avversaria.

In particolare, con riguardo al primo profilo, ha sostenuto che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta per quanto accaduto all'attrice nelle summenzionate circostanze atteso che:

ogni fruitore dei servizi forniti dal kartodromo deve essere munita di tessera associativa al kartodromo medesimo in corso di validità che si consegue attraverso la sottoscrizione del modulo di tesseramento che, nel caso di specie, essendo Lucrezia minorenne al momento dei fatti, è stato regolarmente sottoscritto da Nidini Ornella (doc. 2), qualificatasi come esercente la potestà genitoriale sulla minore.

con la richiesta di tesseramento, i clienti del kartodromo, dichiarando «di essere per conoscenza ed accettare i rischi che comporta l'attività sportiva amatoriale alla quale intendono partecipare, in quanto svolta mediante mezzi meccanici che comportano, anche se in presenza del pieno di integrale rispetto del regolamento, il rischio di incidenti potenzialmente causa di lesioni personali» (cfr doc. 2, n. 5, della convenuta), si impegnano espressamente «a sollevare altresì Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da ogni responsabilità, obbligo o risarcimento o versamento di indennità nei propri confronti, ovvero verso i propri successori o avanti causa, per ogni e qualsiasi conseguenza fisica e/o materiale derivante a persone o beni nello svolgimento delle attività sportive svolte mediante l'uso delle strutture in uso a Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l.» (cfr doc. 2, lett. c);

al momento dell'iscrizione viene altresì rilasciata una tessera dell'ente di promozione sportiva (ASI) che include una assicurazione contratta con Unipolsai, proprio a tutela dei danni patiti nel corso delle attività svolte nel kartodromo cosicché unico soggetto nei confronti del quale l'attrice dovrebbe avanzare eventuali pretese è la predetta assicurazione.

2. L'applicabilità del decreto legislativo n. 149/2022, le verifiche di cui all'art. 171-bis codice di procedura civile e la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale

Il presente giudizio pacificamente è stato promosso dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Infatti, l'atto di citazione è stato notificato, via pec, alla convenuta il 6 giugno 2023 e risulta redatto in conformità al disposto dell'art. 163 codice di procedura civile, come modificato dall'art. 3 del succitato decreto.

Ora, atteso che il convenuto si è costituito in giudizio tempestivamente, questo giudice è chiamato ad effettuare le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis codice di procedura civile, che stabilisce che:

«Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.»

Tale norma costituisce una delle modifiche più rilevanti al processo di cognizione di primo grado apportate dal decreto legislativo n. 149/2022, come evidenzia anche la relazione illustrativa al decreto che, a proposito di essa, osserva:

«L'articolo 171-bis codice di procedura civile rappresenta una norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva, e disciplina le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima dell'udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere



al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa.»

La previsione in esame ha quindi anticipato le verifiche su una serie di presupposti processuali, che, nel rito previgente, avvenivano, ai sensi dell'art. 183 codice di procedura civile, per la prima volta all'udienza di prima comparizione delle parti, ad un arco temporale di quindici giorni decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio del convenuto.

La scelta muove dal presupposto che tale anticipazione consentirebbe di giungere all'udienza di comparizione delle parti dopo aver, da un lato, sanato eventuali difetti del contraddittorio o di rappresentanza e vizi di nullità degli atti introduttivi e, dell'altro, inquadrato altre questioni processuali idonee ad influire sull'*iter* del giudizio.

Si noti che l'uso del tempo indicativo presente induce a ritenere che l'adempimento da parte del giudice sia obbligatorio e, del resto, se così non fosse, il differimento di esso all'esito dell'udienza di comparizione delle parti esporrebbe queste ultime ad una attività sicuramente impegnativa e dispendiosa, quale il deposito delle memorie *ex art. 171-ter* codice di procedura civile, che potrebbe risultare inutile qualora il giudice adottasse solo allora uno dei provvedimenti previsti di cui all'art. 171-*bis*, primo comma, primo periodo, codice di procedura civile.

Ora, nel caso di specie il tipo di controversia e le allegazioni delle parti sollecitano a questo giudice almeno due delle verifiche richieste dall'art. 171-*bis* codice di procedura civile.

Infatti l'assunto della convenuta secondo cui l'unico soggetto nei confronti del quale dovrebbe essere indirizzata la pretesa risarcitoria dell'attrice è un terzo, Unipol Sai, giustificerebbe, già in questa fase, l'applicazione dell'art. 107 codice di procedura civile.

Esso si fonda infatti sulla circostanza che dal modulo, prodotto come doc. 2 dalla attrice e sottoscritto da sua madre, atteso che ella all'epoca del fatto era minorenni, risulta che quest'ultima, prima di iniziare l'attività nella quale si era infortunata, era stata iscritta all'Asi e che questa godeva di una copertura assicurativa contro gli infortuni che gli associati avessero subito durante l'attività.

La causa secondo la valutazione altamente discrezionale che compete a questo giudice, ai sensi dell'art. 107 codice di procedura civile, risulta comune al predetto soggetto.

Inoltre, risulta fin d'ora evidente che la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00, è soggetta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, a negoziazione assistita, che non è stata esperita non potendo considerarsi ad essa equipollente la mediazione facoltativa esperita dall'attrice prima del giudizio secondo quanto dalla stessa dedotto in atto di citazione.

Pertanto, in applicazione dell'art. 171-*bis*, primo codice di procedura civile, questo giudice dovrebbe fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo e, al contempo, ai sensi del secondo comma, dovrebbe sottoporre alle parti la questione relativa al mancato assolvimento della condizione di procedibilità.

Ad avviso di questo giudice però la norma di nuovo conio, che si dovrebbe applicare, presenta plurimi profili di incostituzionalità.


3. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* codice di procedura civile per suo contrasto con la legge delega

La norma risulta innanzitutto in contrasto con la legge delega e viola quindi i principi di cui agli artt. 76 e 77 Costituzione.

Prima di illustrare come si giunga ad una simile conclusione è opportuno rammentare che la verifica di conformità delle scelte effettuate del decreto legislativo delegato alla legge delega deve avvenire sulla base delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha fornito in una serie di pronunce che costituiscono ormai un orientamento consolidato.

Il giudice delle leggi ha infatti ribadito in più occasioni che, ai fini della predetta verifica, deve essere innanzitutto identificato il contenuto della delega, tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale essa si inserisce al pari dei relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata.

In particolare è stato affermato che «il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Costituzione, si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge



di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega» (*ex plurimis* sentenze n. 7 e n. 15 del 1999, n. 276, n. 163, n. 126, n. 425, n. 503 del 2000, n. 54 e n. 170 del 2007).

Ancora, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (*ex plurimis*: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007, e, più recentemente, sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272).

In tale prospettiva la Corte ha anche indicato dei precisi canoni ermeneutici dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione affermando che essi «devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005).

Ora, applicando i sopra riferiti criteri ermeneutici al caso di specie è opportuno innanzitutto evidenziare che la legge delega (legge 26 novembre 2021, n. 206), pur contenendo, all'art. 1, comma 5, lett. *i*), alcuni principi molto dettagliati relativi alla fase di trattazione, non prevede però un intervento anticipato del giudice prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Al contempo i principii di cui all'articolo 1, comma 5, lett. da *c*) a *g*), che disciplinano il contenuto degli atti di parte e i termini del loro deposito non indicano tra i contenuti delle memorie delle parti, successive agli atti introduttivi, anche la trattazione delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice.

Nella legge 206/2021 i due regimi (quello della fase di trattazione e quello delle attività delle parti) risultano quindi tra loro coerenti tanto più che l'art. 1, comma 5, lett. *i*), stabilisce che le disposizioni sulla trattazione devono essere adeguate proprio alle condizioni di cui alle lettere *f*) e *g*), che disciplinano dettagliatamente, come detto, il contenuto delle memorie delle parti e i termini per il loro deposito.

Sulla scorta di tali dati normativi, invero inequivoci, può affermarsi che la legge delega non aveva contemplato minimamente una fase, antecedente all'udienza di prima comparizione delle parti, deputata alle verifiche preliminari, alla quale invece il decreto legislativo n. attribuisce il rilievo di cui si è detto, dedicandovi una disciplina alquanto articolata e differenziata a seconda della diversa tipologia di questioni rilevabili d'ufficio, con quel che si dirà più avanti della incomparabilità di tale scelta con il parametro dell'art. 3 Costituzione.

E sarebbe oltremodo singolare che la legge 206/2021, che pure, come si è visto, ha dedicato alla fase preliminare diversi principi di dettaglio avesse trascurato un momento processuale così rilevante.

Tale ricostruzione trova conferma anche in alcuni passaggi dei lavori preparatori relativi alla legge delega.

Infatti nel *dossier* del servizio studi di Camera e Senato del 18 ottobre 2021 si legge che:

«Il comma 5 dell'art. 1 (sott. della legge 206/2021) contiene i principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. In sintesi, il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà:

assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo (il riferimento è ai criteri menzionati nella lett. *a*);

modificare alcune disposizioni inerenti al contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e valorizzare le fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti; (il riferimento è ai criteri menzionati nelle lett. da *b*) ad *h*);

valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni» (il riferimento è ai criteri menzionati nella lett. *i*).

Ancora, a proposito dei criteri di cui alla lett. *i*) il succitato *dossier* (pag. 35) osserva:

«Si ricorda che la Commissione Luiso ha individuato nella valorizzazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, tramite la riforma degli atti introduttivi, uno dei temi di maggior interesse della delega in esame. Secondo quanto rappresentato dalla relazione della Commissione, infatti, al momento di tale udienza spesso non sono definiti i termini della controversia. Conseguentemente, detta udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie (di cui all'articolo 183, sesto comma, codice di procedura civile) accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova. Tale udienza, prosegue la relazione, è spesso fissata a distanza anche di diversi mesi. Tale situazione disincentiva le parti ad una effettiva ed informata partecipazione all'udienza ed il



giudice ad un attento studio preliminare dei fascicoli. Peraltro, in mancanza di elementi definatori della causa, risulta più difficile la formulazione di proposte conciliative da parte del giudice (che possono essere formulate alla prima udienza ai sensi dell'art. 185-bis codice di procedura civile). A tale riguardo, v. *infra* lett. m). La modifica proposta mira quindi alla responsabilizzazione delle parti e a una riduzione dei tempi della causa in quanto si potrà evitare la fase della concessione degli ulteriori termini alla prima udienza, previsti dall'art. 183, sesto comma.»

Da tale spiegazione si evince piuttosto chiaramente che la legge delega aveva sì inteso valorizzare la fase anteriore all'udienza di prima comparizione, anticipando ad essa la definizione di *thema decidendum* e di *thema probandum*, e con essa la sequenza delle memorie integrative ed istruttorie, che prima della riforma era invece successiva alla udienza di comparizione delle parti, ma aveva pur sempre concentrato in quella udienza tutte le attività del giudice istruttore, ricomprendendo peraltro in esse, oltre alle verifiche preliminari, che già il previgente art. 183 codice di procedura civile, al primo comma, collocava in quel momento, il tentativo di conciliazione e la decisione sulle istanze istruttorie, innovando il regime previgente solo con riguardo a quest'ultimo profilo (anche dopo la riforma il tentativo di conciliazione potrebbe essere esperito in una coda della udienza di prima comparizione).

Il disposto dell'art. 171-bis codice di procedura civile, che ha anticipato le verifiche preliminari ad un momento antecedente all'udienza di prima comparizione e al di fuori di essa, risulta quindi gravemente distonico rispetto ad un simile assetto.

Per attenersi ai criteri di verifica dell'eccesso di delega indicati dalla Corte Costituzionale occorre però anche verificare se esso sia invece coerente con i principi della legge delega, meno specifici di quelli sopra menzionati, in materia di processo di cognizione di primo grado.

La relazione al decreto legislativo, come si è detto sopra, afferma che l'art. 171-bis codice di procedura civile assicura la concentrazione dell'attività processuale e quindi attuerebbe uno dei criteri menzionati dall'art. 5, comma 1, lett. a) della legge delega.

A ben vedere però tale spiegazione è del tutto insoddisfacente.

La norma infatti realizza una concentrazione dell'attività processuale solo nella prima parte del primo comma, laddove impone al giudice l'adozione, inaudita altera parte, di un decreto, integrativo del contraddittorio o di sanatoria di vizi degli atti introduttivi, a seguito di un rilievo che ha pur sempre carattere officioso come riconosce anche l'art. 182 codice di procedura civile.

Deve infatti escludersi che, a fronte di tale rilievo, il giudice possa far interloquire le parti su di esso perché tale possibilità è contemplata, dal secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis codice di procedura civile, solo per le questioni, rilevabili d'ufficio, non menzionate nella prima parte del primo comma (si pensi a quelle del difetto della condizione di procedibilità o del difetto di giurisdizione o anche ad alcune questioni di merito).

Deve parimenti escludersi che possa applicarsi il disposto dell'art. 101, comma 2, secondo periodo, aggiunto dal decreto legislativo n. 149/2022 poiché esso prevede l'assegnazione alle parti di un termine minimo di venti giorni, incompatibile con quello quindicinale fissato dall'art. 171-bis, primo comma, primo periodo per la decisione del giudice.

Ed allora la previsione si pone in radicale contrasto con gli altri criteri generali, menzionati sempre dall'art. 5, comma 1, della semplicità e della effettività della tutela, che devono concorrere con quello della concentrazione.

Essa collide poi, in modo ancor più evidente, con il principio del «rispetto della garanzia del contraddittorio» al quale l'art. 1, comma 1, della legge n. 206/2021, ha espressamente subordinato gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile da realizzarsi con il decreto delegato.

Infatti consente al giudice di provvedere senza aver permesso alle parti di prendere posizione sulla questione processuale rilevata, sebbene tale preventiva interlocuzione, potrebbe fornire al giudicante maggiori elementi di valutazione, inducendolo anche ad escludere, *melius re perpensa*, la sussistenza della questione ravvisata in prima battuta (nel caso di specie ad esempio l'attrice potrebbe smentire le circostanze dedotte dalla convenuta circa il ruolo avuto dal terzo da lei indicato nella vicenda per cui è causa).

Contrariamente a quanto ritenuto dal legislatore delegato quindi l'instaurazione del contraddittorio su tutte le questioni preliminari, nessuna esclusa, anziché ritardare lo svolgimento del giudizio eviterebbe una sua dilazione.

È evidente peraltro, dopo quanto detto, che la seconda parte della norma non realizza nessuna concentrazione dell'attività processuale perché differisce la decisione del giudice, che abbia indicato alle parti le (sott. altre) questioni rilevabili d'ufficio, all'udienza di prima comparizione, assicurando però così il rispetto del principio del contraddittorio (la possibilità o necessità del rinvio della udienza di prima comparizione è infatti riferibile solo ai provvedimenti adottati ai sensi della prima parte del primo comma).



Si noti che la relazione al decreto legislativo n. 149/2022 non dà conto di tale evidente disparità di regime né tantomeno di come essa si concili con l'affermazione che esso, complessivamente considerato, sarebbe conforme con il principio di concentrazione dell'attività processuale.

4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* codice di procedura civile per suo contrasto con gli artt. 24 e 3 Costituzione.

Alla luce delle considerazioni da ultimo svolte nel precedente paragrafo è evidente come, a prescindere dalla sussistenza del prospettato contrasto della norma con i principi di cui agli artt. 76 e 77 Costituzione, essa confligga con i parametri degli artt. 3 e 24 Costituzione.

Infatti consente la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva (così il difetto di legittimazione, di capacità di essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l'art. 3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte le questioni considerate siano accomunate dall'essere rilevabili d'ufficio, e che del resto non è stata nemmeno spiegata dalla relazione al decreto legislativo n. 149/2022.

Sul punto è opportuno richiamare il consolidato indirizzo della Corte secondo cui spetta «al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati» (così, sentenze n. 341 del 2006 e n. 207 del 2007).

Si noti che nel regime *ante* riforma, nell'ambito del quale, come si è detto, la verifica in esame avveniva per la prima volta all'udienza di prima comparizione, l'art. 183, comma 4, codice di procedura civile non operava distinzioni di sorta al riguardo poiché prevedeva: «Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».

Ora, la seconda parte di tale previsione sia stata mutuata dall'art. 171-*bis*, primo comma, secondo periodo, ed è quindi riferibile alle sole questioni rilevabili d'ufficio in essa menzionate.

L'art. 171-*bis* codice di procedura civile al contempo lede il principio del contraddittorio, sancito ora in termini generali dall'art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato dal decreto legislativo n. 149/2022, e da riferirsi anche alle decisioni interlocutorie che incidono sull'*iter* del giudizio, quale quella che è chiamato ad adottare questo giudice e non solo a quelle che siano idonee a definirlo.

Del resto già il disposto dell'art. 183, comma 4, codice di procedura civile ante riforma era stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come espressione del principio della «parità delle armi» (si vedano al riguardo Cassazione civile sez. II, 9 maggio 2016, n. 9318 e Cass. del 7 novembre 2013, n. 25054) e come tale ritenuto estensibile anche alla decisione conclusiva del processo.

Ed ora che quel principio, a seguito della novella 69/2029, è stato elevato a principio informatore del processo civile dall'art. 101, comma 2, codice di procedura civile sarebbe oltremodo contraddittorio limitarne l'applicazione alla sola fase conclusiva del processo.

Palese risulta quindi il contrasto della norma da applicarsi nel caso di specie anche con l'art. 24 Costituzione.

P.Q.M.


*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* del codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) per contrasto con gli articoli 76, 77, 3, e 24 Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di cui in epigrafe;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Verona, 22 settembre 2023

Il giudice: VACCARI



N. 151

Ordinanza del 27 ottobre 2023 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di A. N.

Processo penale – Citazione del responsabile civile – Mancata previsione, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017 a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

– Codice di procedura penale, art. 83.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA PENALE

Il Giudice Fabrizio Molinari, esaminati gli atti del procedimento n. 3670/2021 R.G.N.R. e n. 7533/2022 R.G.T.;

PREMESSO IN FATTO

A. N. veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli articoli 589 e 589-*sexies* del codice penale «per avere in qualità di sanitario in servizio presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale civico ... che ebbe in cura la paziente ... (classe ...) nel periodo successivo all'esecuzione dell'intervento chirurgico di impianto di endoprotesi biarticolare cementata», eseguito da ... in data ..., per negligenza, imprudenza ed imperizia consistite in particolare:

nell'aver omesso di diagnosticare la trombosi intrastent pur in presenza di ECG tipico per Stemi anteriore acuto (h. ...) e conseguentemente di trasferire la paziente nel reparto di emodinamica;

nell'aver omesso di disporre l'immediata e costante monitorizzazione dei parametri vitali e delle condizioni cliniche».

Con tali condotte cagionava la morte di ... per trombosi intrastent e danno ischemico acuto del miocardio ventricolare evento che con alta probabilità non si sarebbe verificato o si sarebbe manifestato meno gravemente con possibilità di evoluzione più favorevole qualora i sanitari si fossero attenuti alle Linee guida specifiche per la gestione della problematica cardiologica del postoperatorio;

In ...»;


All'udienza del 2 maggio 2023, il difensore dell'imputato, rilevato che il proprio assistito è tutelato nella sua attività dalla polizza assicurativa ... che prevede copertura anche per ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna intende avvalersi degli effetti di manleva della indicata polizza, chiedeva di essere autorizzato alla citazione in giudizio, in qualità di responsabile civile, della compagnia assicurativa ... in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Tanto premesso, occorre evidenziare che, com'è noto, l'art. 83, codice di procedura penale, dispone che il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, codice penale, a richiesta del pubblico ministero.

L'imputato, dunque, non può in via generale chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale.

La Corte costituzionale con sentenza n. 112 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Ancora, la Corte costituzionale con sentenza n. 159 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 57 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotema e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.



Si intende, dunque, in questa sede sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La questione è indubbiamente rilevante ai fini della decisione in quanto da essa dipende l'accoglimento o meno della richiesta di citazione del responsabile civile avanzata dal difensore dell'imputato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che la norma censurata si pone in contrasto, anzitutto, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il medesimo profilo che ha determinato la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, con le citate sentenze numeri 112 del 1998 e 159 del 2022: vale a dire, l'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato assoggettato all'azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La norma censurata violerebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato, nei cui confronti è proposta nel processo penale una domanda per il risarcimento dei danni provocati da attività sanitaria, verrebbe privato del diritto di difendersi in quella sede con gli stessi strumenti e con le medesime garanzie accordati al convenuto in sede civile con identica azione.

Si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, ponendo in risalto due aspetti.

In primo luogo, la circostanza che gli articoli 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 - successivamente trasferiti nell'art. 144, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - prevedevano, rispettivamente, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione; e che nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurando così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti. Il che era sufficiente per inquadrare l'ipotesi in questione tra i casi di responsabilità civile *ex lege* delineata dal secondo comma dell'art. 185, codice penale, la quale si raccorda all'assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui.

In secondo luogo, poi, la pronuncia del 1998 aveva sottolineato che la possibilità di chiamare in causa l'assicuratore - offerta al danneggiante convenuto in sede civile - risultava connessa «al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001).

Sussistono, anche con riferimento alla legge n. 24/2017, i presupposti che hanno determinato la Consulta a pronunciare le sentenze n. 112 del 1998 e 159 del 2022 con riferimento all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica ed all'assicurazione per l'esercizio dell'attività venatoria.

In particolare, l'art. 10 della legge n. 24/2017, ha previsto un'ipotesi di assicurazione obbligatoria per gli esercenti l'attività sanitaria.

Detto articolo, rubricato «obbligo di assicurazione» dispone:

«1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'art. 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente



ai sensi dell'art. 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art. 9 e all'art. 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave».

Inoltre, l'art. 12 della medesima legge n. 2412017, rubricato «azione diretta del soggetto danneggiato» al comma 1 ha previsto l'azione «diretta» del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria («Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10) analogamente a quanto previsto, come visto sopra, dall'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 e dall'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 per l'esercizio dell'attività venatoria.

Il medesimo art. 12 della legge n. 24 del 2017, nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice, ha previsto al comma 4 un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra soggetto danneggiato, soggetto esercente la professione sanitaria ed impresa di assicurazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima: nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 e litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro).

Per i motivi esposti, con la presente ordinanza si intende sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa esser citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

Sospende il procedimento e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, 27 ottobre 2023.


Il Giudice: MOLINARI

23C00197

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-047) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 2 3 1 1 2 2 *

€ 2,00

